Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2022/0398(COD)

3.5.2023

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione
(COM(2022)0684 – C9-0401/2022 – 2022/0398(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Sophia in 't Veld

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione (COM(0022)0684 – C9-0401/2022 – 2022/0398(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(0022)0684),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0401/2022),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 marzo 2023[1],

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– visto il parere della commissione per i bilanci,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0000/2023),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) L'applicazione effettiva delle misure restrittive dell'Unione richiede	(4) L'applicazione effettiva delle misure restrittive dell'Unione richiede

[1] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

definizioni penali comuni dei comportamenti che violano tali misure. Gli Stati membri dovrebbero garantire che tali comportamenti costituiscano reato se commessi intenzionalmente o per negligenza ***grave***, nel caso in cui la persona fisica o giuridica fosse a conoscenza o avrebbe dovuto sapere che il suo comportamento avrebbe violato le misure restrittive dell'Unione.	definizioni penali comuni dei comportamenti che violano tali misure. Gli Stati membri dovrebbero garantire che tali comportamenti costituiscano reato se commessi intenzionalmente o per negligenza, nel caso in cui la persona fisica o giuridica fosse a conoscenza o avrebbe dovuto sapere che il suo comportamento avrebbe violato le misure restrittive dell'Unione.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) I professionisti legali, quali definiti dagli Stati membri, dovrebbero essere soggetti alla presente direttiva e all'obbligo di segnalare la violazione delle misure restrittive dell'Unione quando forniscono servizi nel contesto di attività professionali, come i servizi legali, finanziari e commerciali. L'esperienza dimostra che esiste un evidente rischio che i servizi di tali professionisti legali siano utilizzati impropriamente allo scopo di violare le misure restrittive dell'Unione. Dovrebbero tuttavia essere previste esenzioni dall'obbligo di comunicare informazioni ottenute in stretta connessione con un procedimento giudiziario, amministrativo o arbitrale, prima, durante o dopo un procedimento giudiziario, o nel corso dell'esame della posizione giuridica di un cliente. La consulenza legale in tali circostanze dovrebbe pertanto restare protetta dall'obbligo di segreto professionale, tranne nei casi in cui il professionista legale partecipi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione, la consulenza legale sia fornita a fin di violazione delle misure restrittive	(7) I professionisti legali, quali definiti dagli Stati membri, dovrebbero essere soggetti alla presente direttiva e all'obbligo di segnalare la violazione delle misure restrittive dell'Unione quando forniscono servizi nel contesto di attività professionali, come i servizi legali, finanziari e commerciali. L'esperienza dimostra che esiste un evidente rischio che i servizi di tali professionisti legali siano utilizzati impropriamente allo scopo di violare le misure restrittive dell'Unione. Dovrebbero tuttavia essere previste esenzioni dall'obbligo di comunicare informazioni ottenute in stretta connessione con un procedimento giudiziario, amministrativo o arbitrale, prima, durante o dopo un procedimento giudiziario, o nel corso dell'esame della posizione giuridica di un cliente. La consulenza legale in tali circostanze dovrebbe pertanto restare protetta dall'obbligo di segreto professionale, tranne nei casi in cui il professionista legale partecipi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione, la consulenza legale sia fornita a fin di violazione delle misure restrittive

dell'Unione, o il professionista legale sappia che il cliente chiede consulenza legale al fine di violare le misure restrittive dell'Unione. L'esistenza della consapevolezza può essere dedotta da circostanze materiali oggettive.	dell'Unione, o il professionista legale sappia ***o abbia motivo di ritenere*** che il cliente chiede consulenza legale al fine di violare le misure restrittive dell'Unione. L'esistenza della consapevolezza può essere dedotta da circostanze materiali oggettive.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Dato che anche le persone giuridiche sono oggetto di misure restrittive dell'Unione, anch'esse dovrebbero essere ritenute penalmente responsabili per i reati connessi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione ai sensi della presente direttiva. Gli Stati membri la cui legislazione nazionale non prevede la responsabilità penale delle persone giuridiche dovrebbero assicurare che i loro regimi sanzionatori amministrativi prevedano tipi e livelli di sanzioni efficaci, dissuasivi e proporzionati.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Si dovrebbe promuovere un ulteriore ravvicinamento e una maggiore efficacia dei livelli delle sanzioni inflitte nella pratica definendo circostanze	(12) Si dovrebbe promuovere un ulteriore ravvicinamento e una maggiore efficacia dei livelli delle sanzioni inflitte nella pratica definendo circostanze

aggravanti comuni in funzione della gravità del reato commesso. La nozione di circostanze aggravanti dovrebbe essere intesa come la presenza di fatti che consentono al giudice nazionale di pronunciare, per lo stesso reato, una condanna più severa rispetto a quella inflitta in assenza di tali fatti, oppure come la possibilità di tenere conto di più reati cumulativamente al fine di aumentare il livello della sanzione. Gli Stati membri dovrebbero prevedere ***almeno una di queste*** circostanze aggravanti in conformità delle norme applicabili in materia stabilite nei rispettivi ordinamenti giuridici. In ogni caso dovrebbe rimanere a discrezione del giudice valutare l'aumento di pena, tenendo conto di tutte le circostanze del caso specifico.

aggravanti comuni in funzione della gravità del reato commesso. La nozione di circostanze aggravanti dovrebbe essere intesa come la presenza di fatti che consentono al giudice nazionale di pronunciare, per lo stesso reato, una condanna più severa rispetto a quella inflitta in assenza di tali fatti, oppure come la possibilità di tenere conto di più reati cumulativamente al fine di aumentare il livello della sanzione. Gli Stati membri dovrebbero prevedere circostanze aggravanti in conformità delle norme applicabili in materia stabilite nei rispettivi ordinamenti giuridici. In ogni caso dovrebbe rimanere a discrezione del giudice valutare l'aumento di pena, tenendo conto di tutte le circostanze del caso specifico.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Onde garantire indagini e azioni penali efficaci per le violazioni delle misure restrittive dell'Unione, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero cooperare attraverso e con Europol, Eurojust e la Procura europea (EPPO). Tali autorità competenti dovrebbero inoltre condividere fra loro e con la Commissione informazioni su questioni pratiche.	(19) Onde garantire indagini e azioni penali efficaci per le violazioni delle misure restrittive dell'Unione, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero cooperare attraverso e con Europol, Eurojust e la Procura europea (EPPO). Tali autorità competenti dovrebbero inoltre condividere fra loro e con la Commissione informazioni su questioni pratiche. ***Ai fini della presente direttiva e fatto salvo un eventuale ampliamento delle competenze della Procura europea, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione e le autorità degli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO dovrebbero cooperare strettamente con i livelli centrale e decentrato della Procura***

	europea. Dovrebbero in particolare adempiere agli obblighi di segnalazione previsti dal regolamento (UE) 2017/1939, anche nei casi in cui l'EPPO è competente in materia di reati relativi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione in quanto costituiscono reati riguardanti la partecipazione a un'organizzazione criminale o reati indissolubilmente connessi ai reati di cui all'articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1939.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Articolo 2 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ambito di applicazione ***e definizioni***	Ambito di applicazione

Or. en

Motivazione

Prevedere articoli separati per l'ambito di applicazione e le definizioni.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 bis
	Definizioni

Or. en

Motivazione

Prevedere articoli separati per l'ambito di applicazione e le definizioni.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera h – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) con ***l'occultamento, mediante il loro trasferimento a terzi, di*** fondi o ***di*** risorse economiche posseduti, detenuti o controllati da una persona, entità o organismo designati, e che dovrebbero essere congelati conformemente a una misura restrittiva dell'Unione;	i) con ***lo spostamento, il trasferimento, la modifica, l'utilizzo, l'accesso, la gestione, la vendita, l'assunzione o l'iscrizione ipotecaria su*** fondi o risorse economiche posseduti, detenuti o controllati da una persona, entità o organismo designati, e che dovrebbero essere congelati conformemente a una misura restrittiva dell'Unione***, in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi e delle risorse in questione, anche tramite terzi o mediante la gestione di portafoglio***;

Or. en

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) I comportamenti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a g), costituiscono reato anche se commessi per ***grave*** negligenza.	(3) I comportamenti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a g), costituiscono reato anche se commessi per negligenza.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Nessuna disposizione del paragrafo 2 deve essere interpretata nel senso che impone ai professionisti legali di comunicare informazioni ottenute in stretta connessione con un procedimento giudiziario, amministrativo o arbitrale, prima, durante o dopo un procedimento giudiziario, o nel corso dell'esame della posizione giuridica di un cliente. La consulenza legale in tali circostanze è protetta dal segreto professionale, tranne nei casi in cui il professionista legale partecipi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione, la consulenza legale sia fornita a fini di violazione delle misure restrittive dell'Unione o il professionista legale sappia che il cliente chiede consulenza legale al fine di violare le misure restrittive dell'Unione.	(5) Nessuna disposizione del paragrafo 2 deve essere interpretata nel senso che impone ai professionisti legali di comunicare informazioni ottenute in stretta connessione con un procedimento giudiziario, amministrativo o arbitrale, prima, durante o dopo un procedimento giudiziario, o nel corso dell'esame della posizione giuridica di un cliente. La consulenza legale in tali circostanze è protetta dal segreto professionale, tranne nei casi in cui il professionista legale partecipi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione, la consulenza legale sia fornita a fini di violazione delle misure restrittive dell'Unione o il professionista legale sappia ***o abbia motivo di ritenere*** che il cliente chiede consulenza legale al fine di violare le misure restrittive dell'Unione.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui ***all'articolo*** 3***, paragrafo 2, lettera h), punti iii), iv) e v),*** siano punibili con una pena massima di almeno ***un anno*** di reclusione quando coinvolgono fondi o risorse economiche di un valore pari almeno a 100 000 EUR. Gli Stati membri provvedono affinché la soglia di 100 000 EUR o più possa essere raggiunta anche attraverso una serie di reati	(3) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui ***agli articoli*** 3 ***e 4*** siano punibili con una pena massima di almeno ***cinque anni*** di reclusione quando coinvolgono fondi o risorse economiche di un valore pari almeno a 100 000 EUR. Gli Stati membri provvedono affinché la soglia di 100 000 EUR o più possa essere raggiunta anche attraverso una serie di reati connessi

connessi di cui all'articolo 3, paragrafo 2***, lettera h), punti iii), iv) e v),*** se commessi dallo stesso autore.	di cui all'articolo 3, paragrafo 2 se commessi dallo stesso autore.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a g), lettera h), punti i) e ii), e lettera i), siano punibili con una pena massima di almeno cinque anni di reclusione quando coinvolgono fondi o risorse economiche di un valore pari almeno a 100 000 EUR. Gli Stati membri provvedono affinché la soglia di 100 000 EUR o più possa essere raggiunta anche attraverso una serie di reati connessi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a g), lettera h), punti i) e ii), e lettera i), commessi dallo stesso autore.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone fisiche che hanno commesso i reati di cui agli articoli 3 e 4 possano essere sottoposte a sanzioni supplementari. Tali sanzioni supplementari comprendono sanzioni pecuniarie.	(5) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone fisiche che hanno commesso i reati di cui agli articoli 3 e 4 possano essere sottoposte a sanzioni supplementari. Tali sanzioni supplementari comprendono sanzioni pecuniarie ***di importo massimo pari ad almeno***

	10 000 000 EUR se tali reati coinvolgono fondi o risorse economiche per un valore di almeno 100 000 EUR.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sanzioni per le persone giuridiche	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo *7* sia sottoposta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono sanzioni pecuniarie penali o non penali, l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico, l'esclusione dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni, e che possono comprendere anche altre sanzioni quali:	(1) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo ***6*** sia sottoposta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono sanzioni pecuniarie penali o non penali, l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico, l'esclusione dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni, e che possono comprendere anche altre sanzioni quali:

Or. en

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, per le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell'articolo ***7***, i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, ***lettera h), punti da iii) a v),*** siano punibili con sanzioni pecuniarie, il cui limite massimo non dovrebbe essere inferiore ***all'1 %*** del fatturato globale totale della persona giuridica nell'esercizio precedente a quello della decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria.	(2) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, per le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell'articolo ***6***, i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, siano punibili con sanzioni pecuniarie, il cui limite massimo non dovrebbe essere inferiore ***al 15 %*** del fatturato globale totale della persona giuridica nell'esercizio precedente a quello della decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, per le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell'articolo 7, i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a f), lettera h), punti i) e ii), e lettera i), siano punibili con sanzioni pecuniarie, il cui limite massimo non dovrebbe essere inferiore al 5 % del fatturato globale totale della persona giuridica nell'esercizio precedente a quello della decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 8 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Purché non siano già elementi costitutivi dei reati di cui agli articoli 3 e 4, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché ***una o più delle*** seguenti circostanze possano essere considerate circostanze aggravanti:	Purché non siano già elementi costitutivi dei reati di cui agli articoli 3 e 4, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché ***le*** seguenti circostanze possano essere considerate circostanze aggravanti:

Or. en

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 8 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) il reato ha comportato l'uso di documenti falsi o contraffatti;

Or. en

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 8 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il reato è stato commesso da un fornitore di servizi professionale in violazione ***dei suoi*** obblighi professionali;	(b) il reato è stato commesso da un fornitore di servizi professionale in violazione ***degli*** obblighi professionali ***di tale fornitore***;

Or. en

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 8 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) il reato ha generato o si prevedeva che generasse benefici finanziari rilevanti, o ha consentito di evitare spese rilevanti, direttamente o indirettamente;

Or. en

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 8 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d ter) l'autore del reato ostacola attivamente l'ispezione, i controlli doganali o le attività di indagine, distrugge le prove o minaccia o interferisce con i testimoni o i denuncianti;

Or. en

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 8 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d ter) l'autore del reato non fornisce l'assistenza prescritta dalla legge alle autorità di ispezione e ad altre autorità di contrasto;

Or. en

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 8 – lettera d quinquies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d quinquies) nel caso di persone giuridiche, il reato è stato commesso dall'alta dirigenza o l'alta dirigenza avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza del reato commesso.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) una pena detentiva, in caso di reato punibile con una pena massima di almeno ***quattro*** anni di reclusione,	(b) una pena detentiva, in caso di reato punibile con una pena massima di almeno ***cinque*** anni di reclusione,

Or. en

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per istituire meccanismi adeguati di coordinamento e cooperazione a livello strategico e operativo tra tutte le ***loro*** autorità amministrative, di contrasto e giudiziarie competenti.	***1. Ciascuno Stato membro istituisce o designa un'unità dedicata al*** coordinamento e ***alla*** cooperazione a livello strategico e operativo tra tutte le autorità amministrative, di contrasto e giudiziarie competenti ***presenti al suo interno***.

Or. en

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Questi meccanismi perseguono quanto meno i seguenti obiettivi:	***2. Le unità dedicate di cui al comma 1 hanno i seguenti compiti***:

Or. en

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) garantire priorità e una concezione comuni dei collegamenti tra l'attività di contrasto in ambito penale e quella in ambito amministrativo;	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ***lo scambio di*** informazioni a fini strategici e operativi;	(b) ***scambiare*** informazioni a fini strategici e operativi;

Or. en

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ***la consultazione*** nell'ambito di singole indagini;	(c) ***essere consultati*** nell'ambito di singole indagini;

Or. en

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) ***lo scambio di*** migliori pratiche;	(d) ***scambiare*** migliori pratiche;

Or. en

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) ***l'assistenza*** alle reti di operatori che si occupano di questioni attinenti alle attività di indagine e all'esercizio dell'azione penale in relazione ai reati connessi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione.	(e) ***offrire assistenza*** alle reti di operatori che si occupano di questioni attinenti alle attività di indagine e all'esercizio dell'azione penale in relazione ai reati connessi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione.

Or. en

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri provvedono

	affinché le autorità nazionali competenti dispongano delle risorse umane, tecniche e finanziarie, dei locali e delle infrastrutture necessari per indagare e perseguire efficacemente le violazioni delle misure restrittive dell'Unione.

Or. en

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Fatte salve le norme in materia di cooperazione transfrontaliera e di assistenza giudiziaria in materia penale, le ***autorità*** degli Stati membri, Europol, Eurojust, la Procura europea e la Commissione ***cooperano***, nell'ambito delle loro rispettive competenze, nella lotta contro i reati di cui agli articoli 3 e 4. A tal fine, la Commissione e, se del caso, Europol e Eurojust offrono l'assistenza tecnica e operativa per facilitare il coordinamento delle indagini e dell'azione penale da parte delle autorità competenti.	(1) Fatte salve le norme in materia di cooperazione transfrontaliera e di assistenza giudiziaria in materia penale, le ***unità nazionali dedicate*** degli Stati membri ***istituite dall'[articolo 13]***, Europol, Eurojust, la Procura europea e la Commissione, ***si riuniscono regolarmente e secondo modalità strutturate,*** nell'ambito delle loro rispettive competenze, ***a fini di coordinamento e cooperazione*** nella lotta contro i reati di cui agli articoli 3 e 4. A tal fine, la Commissione e, se del caso, Europol e Eurojust offrono l'assistenza tecnica e operativa per facilitare il coordinamento delle indagini e dell'azione penale da parte delle autorità competenti.

Or. en

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione e le autorità degli Stati membri che partecipano alla

cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea comunicano senza indebito ritardo all'EPPO qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la sua competenza ai sensi dell'articolo 22 e dell'articolo 25, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1939.

Or. en

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 18 bis
	Statistiche
	1. Gli Stati membri raccolgono e conservano a livello centrale dati statistici esaurienti sulle misure adottate ai sensi della presente direttiva.
	2. Fatti salvi gli obblighi di relazione previsti da altri atti giuridici dell'Unione, gli Stati membri trasmettono alla Commissione su base annuale, entro il mese di settembre dell'anno successivo, le seguenti statistiche relative ai reati di cui agli articoli 3 e 4, specificati per tipo di misura restrittiva dell'Unione:
	(a) il numero dei procedimenti penali avviati;
	(b) il numero dei procedimenti penali archiviati;
	(c) il numero dei procedimenti penali conclusi con un proscioglimento;
	(d) il numero dei procedimenti penali conclusi con una condanna;
	(e) il numero dei procedimenti penali in corso;
	(f) la durata media dei procedimenti

penali;

(g) il valore dei fondi e delle risorse economiche congelati;

(h) il valore dei fondi e delle risorse economiche sequestrati.

Le statistiche che devono essere trasmesse includono anche i tipi e i livelli delle pene e sanzioni inflitte per la violazione delle misure restrittive dell'Unione.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'[articolo 18 ter] relativi alla definizione di norme dettagliate sulle informazioni che devono essere raccolte e sulla metodologia per la raccolta dei dati statistici di cui al paragrafo 2 del presente articolo e le modalità per la loro trasmissione alla Commissione.

4. La Commissione rende pubblici tali dati statistici su base annua.

Or. en

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 18 ter
	Esercizio della delega
	1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
	2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'[articolo 18 bis] è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva].
	3. La delega di potere di cui all'[articolo 18 bis] può essere revocata in

qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi [dell'articolo 18 bis] entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [due mesi] dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Fatti salvi gli obblighi di relazione previsti da altri atti giuridici dell'Unione, gli Stati membri trasmettono su base	***soppresso***

annuale alla Commissione le seguenti statistiche relative ai reati di cui agli articoli 3 e 4:

(a) il numero di procedimenti penali avviati, archiviati, conclusi con un proscioglimento, conclusi con una condanna e in corso;

(b) i tipi e i livelli delle sanzioni inflitte per la violazione delle misure restrittive dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Il contenuto del paragrafo è oggetto di un articolo separato relativo alle statistiche.

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati statistici di cui al paragrafo 2 utilizzando gli appositi strumenti istituiti dalla Commissione per le relazioni nel settore delle misure restrittive.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Entro il [OP - inserire la data corrispondente a cinque anni dopo la scadenza del termine per il recepimento], la Commissione effettua una valutazione dell'impatto della presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento	(4) Entro il [OP - inserire la data corrispondente a cinque anni dopo la scadenza del termine per il recepimento], la Commissione effettua una valutazione dell'impatto della presente direttiva ***tenendo conto delle statistiche annuali***

europeo e al Consiglio. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione.	***fornite dagli Stati membri*** e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio***, che è resa pubblica***. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione. ***Sulla base di tale valutazione, la Commissione decide in merito al seguito adeguato, compresa, se necessario, una proposta legislativa.***

Or. en